

Polizza R.C.AUTO (Veicoli adibiti al trasporto cose)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Donau
VIENNA INSURANCE GROUP

Compagnia: Donau Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Danubio Drive

Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto con altri prodotti simili. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto **Danubio Drive** sono fornite negli altri documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Veicoli adibiti al trasporto cose per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, con formule: Franchigia Fissa e Assoluta e Tariffa Fissa, concedibili solo per ciclomotori e motoveicoli trasporto cose, Bonus Malus e Bonus Malus con Franchigia, concedibili solo per gli autoveicoli trasporto cose.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali sia civili che militari);
- ✓ i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- ✓ responsabilità civile dei trasportati, per i danni che questi possono involontariamente causare a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- ✓ responsabilità civile del Proprietario e del Committente, per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, per i danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;
- ✓ i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo (esclusi i danni provocati da veicoli su cingoli);
- ✓ veicoli adibiti a scuola guida:
i danni causati a terzi dall'istruttore durante la circolazione del veicolo.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d.massimale). La legge prevede un **massimale minimo per sinistro di euro 6.070.000 per i danni alla persona e di euro 1.220.000 per i danni alle cose**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non usufruiscono dei benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, i seguenti soggetti:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario (per veicolo concesso in leasing) per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del sinistro e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario (per veicolo concesso in leasing), per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente responsabile del sinistro e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario (per veicolo concesso in leasing), se conviventi o a loro carico per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! dolo del conducente;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! il veicolo assicurato non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge.

Per l'elenco completo vedi il DIP aggiuntivo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Dove vale la copertura?



L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Principato di Andorra.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, a questo scopo la Compagnia rilascia il Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato al momento della consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia o altro intermediario tramite il quale è stato stipulato il contratto, autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore.

E' prevista la possibilità relativamente agli autoveicoli trasporto cose, di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, in tal caso gli oneri aggiuntivi sono pari al 5 % del premio annuo, per gli autoveicoli trasporto cose con peso inferiore ai 60 quintali, mentre per gli autoveicoli trasporto cose con peso superiore ai 60 quintali, gli oneri aggiuntivi sono pari al 3 % del premio annuo.

Il pagamento può essere effettuato tramite: assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla legge, con denaro contante. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Sistema Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

La copertura R.C. Auto termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. Tuttavia l'impresa, al fine di consentire la stipula di un nuovo contratto, manterrà operante la garanzia prestata con la polizza sottoscritta, fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.

È possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione (fino ad un massimo di due sospensioni per annualità assicurativa), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

- Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia ed ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683